

TRIBUNALE DI TARANTO, SEZIONE LAVORO: CARTA DOCENTE

In data 24 aprile 2023 il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, ha rinviato con ordinanza alla Corte di Cassazione una causa avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione da parte di un docente con contratto a tempo determinato.

IL FATTO

Il giudice del Tribunale di Taranto si è pronunciato su un ricorso presentato da un docente con contratto a tempo determinato per il riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente nella misura di euro 500, annui per ciascuno degli anni lavorati.

I MOTIVI DELLA DECISIONE DI RINVIO ALLA CORTE DI CASSAZIONE: GLI ORIENTAMENTI
CONTRASTANTI DEI GIUDICI DI PRIMO GRADO

Il giudice del Tribunale di Taranto, con l'ordinanza n. 8514/2022, non ha modificato il merito della questione, ma ha voluto approfondire i contrastanti orientamenti espressi da diversi Tribunali relativi ad alcuni aspetti al fine di rinviare alla Corte di Cassazione la pronuncia che possa garantire l'uniformità di giudicato in tutti i Tribunali del territorio.

A tal fine, il Giudice, dopo aver richiamato l'orientamento comunitario espresso dalla CGUE, Sezione VI, C-450/2021 secondo il quale *"la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione, e non al personale docente determinato, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica"*, nonché del Consiglio di Stato, Sez. VIII n. 1842/2022 secondo cui *"...il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso..."* ha illustrato le questioni che hanno determinato gli orientamenti ad oggi contrastanti nell'ambito di diversi Tribunali.

In via esemplificativa, si richiamano le posizioni assunte da alcuni giudici rispetto alla piena equiparabilità con i contratti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine con scadenza 31 agosto, 30 giugno o, secondo altri, di quei lavoratori che abbiano reso nel corso di ciascun anno di riferimento, almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa (insegnamento puro).

Ed ancora, non mancano le decisioni di altri Tribunali, che ritengono che il beneficio sia attribuibile a tutti i docenti assunti a termine, a prescindere dalla durata (anche minima) del rapporto di lavoro, in considerazione del fatto che il principio sancito dalla Corte di Giustizia Europea riguarda il **diritto-dovere alla formazione di tutto il personale**, senza alcuna distinzione interna od organizzativa.

Altri contrasti giurisprudenziali sono emersi rispetto alla natura dell'obbligazione a carico del Ministero dell'Istruzione, e cioè se la stessa sia qualificabile o meno come retributiva o risarcitoria.

La configurazione di una natura piuttosto che l'altra, comporta diverse implicazioni pratiche molto importanti, tra cui ad esempio la possibilità o meno di vantare il diritto (e presentare causa al Giudice del Lavoro) esclusivamente in costanza di rapporto di lavoro, o anche nell'ipotesi in cui il lavoratore non sia più – al momento della domanda giudiziale

– alle dipendenze del datore di lavoro. Da ultima, e non meno importante, la questione del termine di prescrizione, quinquennale o decennale a seconda che tale obbligazione abbia natura retributiva o risarcitoria.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, ne consegue, che la fondatezza delle cause di riconoscimento della card elettronica da parte del personale docente con contratto a tempo determinato, sono tutt'ora pienamente fondate e pertanto attivabili da tutti gli interessati presentando ricorso al Tribunale del Lavoro competente.

Il rinvio alla Corte di Cassazione interesserà, non il diritto o meno dei docenti alla carta elettronica, ma le questioni tecniche illustrate dal Tribunale di Taranto che, una volta chiarite dalla Suprema Corte, saranno definitive per tutti i Tribunali che ad oggi mostrano incertezza orientativa in alcune peculiari casistiche.